



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la circolare n. 1 /2022;

Considerato l'obiettivo prioritario di accompagnare i funzionari diplomatici verso la migliore gestione delle motivazioni e il mantenimento dell'impegno, anche in una fase avanzata della carriera;

Considerata l'esigenza sia di un adeguato e prolungato esercizio di confronto e dialogo con i funzionari interessati, sia della riconduzione delle aspettative dei singoli a percorsi professionali condivisi con l'Amministrazione;

Ritenuto necessario comprendere adeguatamente le ragioni di eventuali momenti di difficoltà professionali, nonché di costruire adeguate proposte di incarichi alternativi e di diversificazione del lavoro svolto;

Ritenuto altresì necessario organizzare specifiche attività di "mentoring", di "coaching" e di "counselling" delle persone interessate, attraverso la costruzione di un rapporto fiduciario e un dialogo volto a esplorare congiuntamente nuove idee ed esperienze, secondo un approccio empatico finalizzato a comprendere le esigenze individuali e a progettare insieme il futuro professionale;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

DECRETA

Articolo 1

1. È istituita una Commissione consultiva per le attività di accompagnamento allo sviluppo professionale del personale della carriera diplomatica.

2. L'operato della Commissione è finalizzato a delineare percorsi motivazionali e non sostituisce procedure e strumenti già previsti dalle norme vigenti, ad esempio con riferimento a trasferimenti, nomine e promozioni.

3. L'operato della Commissione non si sostituisce, ma si affianca alle attività di accompagnamento e indirizzo che ogni responsabile di strutture è tenuto a svolgere costantemente, quale parte integrante del proprio mandato, per garantire la valorizzazione e la crescita professionale delle risorse umane di cui è responsabile.

Articolo 2

1. La Commissione è nominata con provvedimento adottato dal Direttore generale per le risorse e l'innovazione sentito il Segretario generale e si compone dei seguenti membri:

- a) un ambasciatore o un ministro plenipotenziario, anche a riposo, che la coordina;
- b) il presidente del Comitato unico di garanzia del Ministero;
- c) un ministro plenipotenziario in servizio presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
- d) il capo dell'unità per la formazione della Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
- e) uno psicologo;
- f) un "counsellor" o "coach" con specializzazione nell'orientamento dei percorsi professionali individuali.

2. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è individuato dal Consiglio di amministrazione sulla base di una terna proposta dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio di genere nella composizione della Commissione. La persona individuata resta in carica per un periodo di due anni, prorogabile per una sola volta.

3. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed f), sono individuati dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione fra le professionalità che a vario titolo prestino la loro opera al suo interno nel settore delle attività di formazione.

4. Il funzionamento della Commissione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

1. Per meglio individuare i percorsi professionali possibili, tutti i funzionari potranno prendere contatto con la Commissione in momenti peculiari della propria carriera, ad esempio al rientro dall'estero o dopo alcuni anni di permanenza nel medesimo grado o incarico o dopo una promozione. Per i segretari di legazione in prova, un'attività di "mentoring", accompagnamento e indirizzo è svolta anche dall'Unità per la Formazione della DGRI, in raccordo con la Commissione.

2. La Commissione esamina situazioni individuali esclusivamente a domanda, formulata per iscritto, dal funzionario diplomatico interessato. La domanda è presentata direttamente alla Commissione, che è dotata di indirizzo e-mail dedicato, senza l'osservanza della via gerarchica e non è comunicata all'ufficio di appartenenza, salvo consenso espresso dell'interessato. Se il coinvolgimento dell'ufficio di appartenenza è necessario ai fini dell'esame della questione sottoposta, la Commissione informa l'interessato e, in caso di rifiuto, comunica l'archiviazione della domanda.

3. Di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di amministrazione o del Comitato unico di garanzia, la Commissione può formulare pareri su questioni di carattere generale relative agli sviluppi di carriera e all'individuazione di percorsi professionali dei funzionari diplomatici. Nei casi previsti dal presente comma è escluso l'esame di situazioni individuali, salvo l'utilizzo di dati statistici o di informazioni comunque disponibili alla generalità del personale del Ministero.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può acquisire informazioni da dipendenti e da uffici del Ministero, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della carriera diplomatica e da altre amministrazioni pubbliche. Le richieste sono formulate per il tramite della Direzione generale per le risorse e l'innovazione.

5. La Commissione effettua, con cadenza periodica, un'analisi comparata delle iniziative motivazionali applicate dai servizi diplomatici dei principali Paesi partner e dal Servizio europeo di azione esterna.

6. La Commissione può realizzare scambi di esperienze con analoghe strutture pubbliche e private.

Articolo 4

1. La Commissione formula sulle questioni sottoposte un parere consultivo.

2. Nei casi individuali, di cui all'articolo 3, comma 2, la Commissione propone misure di accompagnamento e di "mentoring" e il parere è trasmesso al funzionario interessato e al Direttore generale per le risorse e l'innovazione.

3. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, il parere è trasmesso, per il tramite del Direttore generale per le risorse e l'innovazione, al Consiglio di amministrazione e al Comitato unico di garanzia.

Articolo 5

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Direttore generale per le risorse e l'innovazione un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente. Le informazioni relative a situazioni individuali sono presentate in forma aggregata o comunque anonimizzata.


2. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione trasmette, con proprie osservazioni, il rapporto di cui al comma 1 al Consiglio di amministrazione, che può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate.

3. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati nell'intranet ministeriale, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Articolo 6

1. A partire dal secondo anno successivo all'istituzione della Commissione, avvalendosi anche dei rapporti di cui all'articolo 5 ed eventualmente di questionari sulla "soddisfazione" compilati su base volontaria e anonima da chi è ricorso individualmente alla Commissione, è promosso un riesame della sua operatività, finalizzato a valutare l'introduzione di correttivi e miglioramenti.

Roma, 2 febbraio 2022



Ettore Francesco Sequi